



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

ALLEGATO 4)

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

SARA PINI



ESPERIENZA LAVORATIVA

5.5.2021 – 5.9.2022

Praticante avvocato – Iscritto al registro dei praticanti avvocati,
Ordine degli avvocati di Bologna.
Ha svolto la pratica forense presso Studio legale in Bologna.
Ha ricoperto l'incarico di Segretario di Arbitrato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

18.2.2021

**Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza,
Università di Bologna**

Votazione: 110 con Lode

Tesi in Diritto processuale civile dal titolo "Arbitrato e principi del giusto processo", con relatore Prof. Carlo Rasia.

Attestato di merito ricevuto dal Magnifico Rettore



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

dell'Università di Bologna per i risultati ottenuti nell'a.a. 2015/2016.

Cultore della materia, IUS/15 presso Dipartimento Scienze Giuridiche – “Alma Mater Studiorum, Università di Bologna”, a.a. 2021-2022 – a.a. 2022 – 2023.

Svolge attività di supporto alla docenza e agli studenti, quale cultore della materia nel corso di Diritto processuale civile D-L, Diritto processuale civile M-Q e Diritto dell'arbitrato interno ed internazionale.

14.02.2022 - presente

Tutor didattico, IUS/15 presso Dipartimento Scienze Giuridiche – “Alma Mater Studiorum, Università di Bologna”, a.a. 2021-2022.

21.07.2022

È risultata vincitrice del concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, 38° ciclo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna.

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Nell'ambito della lezione del 3/11/2021 del corso di Diritto dell'arbitrato interno e internazionale a.a. 2021-2022, Modulo 2, tenuto dal Prof. Carlo Rasia ha svolto un intervento dal titolo “Il finanziamento della lite. Il Third-party funding in arbitrato”.

In qualità di Tutor didattico, ha partecipato al “Laboratorio di arbitrato nello sport” – a.a. 2021-2022, titolare Prof. Carlo Rasia, svoltosi il giorno 15/3/22, assistendo gli studenti nello svolgimento dell'attività laboratoriale.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

RICERCA E ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

10.5.2022 - presente

borsa di ricerca, Profilo Giuridico Junior progetto "UNI4JUSTICE –profili giuridici a supporto dello sviluppo di strumenti innovativi per l'ufficio del processo: le sfide giuridiche e di organizzazione della giustizia" presso Dipartimento Scienze Giuridiche – "Alma Mater Studiorum, Università di Bologna", a.a. 2021-2022.

16.9.2022

Ha partecipato in qualità di relatore al convegno, **ICON-S. Il futuro dello Stato**, nell'ambito del panel dal titolo **"La funzione giurisdizionale nelle crisi: quali prospettive per la tutela dei diritti?"** con un contributo dal titolo *"Il processo avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea e le prospettive di riforma in risposta alla crisi pandemica"*.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

S. PINI, Sulla sospensione dell'esecutorietà della sentenza di rigetto dell'impugnazione per nullità del lodo, in corso di pubblicazione in "Rivista dell'arbitrato", 2, 2022, (Rivista di Fascia A), certificato dal Direttore della rivista.

S. PINI, Il giusto processo e l'arbitrato: il caso Beg della Cedu, in "Giurisprudenza arbitrale", 2, 2021, (Rivista di Fascia A).

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre: **Italiano**

Altre lingue: **Inglese**

Ascolto C1 (Advanced);
Lettura C1 (Advanced);
Scrittura C1 (Advanced),



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Produzione orale C1(Advanced);
Interazione orale C1(Advanced).

18.7.2015 – 15.8.2015

English language Course, Advanced (C1) presso
Kaplan International Languages – Oxford, UK.

1.5.2012

Preliminary English Test (PET), Cambridge ESOL

ALLEGATI

1. Certificazione esami sostenuti;
2. Certificazione iscrizione al primo anno di dottorato;
3. Attestazione di merito a.a. 2015-2016;
4. Pubblicazioni;
5. Certificazione del Direttore della rivista, prof. Briguglio.
6. Certificazione linguistica e attestazione corso di lingua.

Bologna, 11 ottobre 2022


Sara Pini

In particolare, nella motivazione la Corte rileva che, alla luce della peculiare struttura del giudizio di impugnazione, il quale consta di una fase rescindente e una fase rescissoria, è infondata l'equiparazione tra la sentenza di appello e la sentenza di rigetto dell'impugnazione del lodo prospettata dai ricorrenti.

Ne consegue che la sentenza di rigetto dell'impugnazione del lodo non è provvista del carattere sostitutivo proprio delle sentenze di appello, in quanto il giudice è competente a pronunciarsi nel merito solo nel successivo giudizio rescissorio, previa declaratoria di nullità del provvedimento arbitrale. Rigettando l'impugnazione, il giudice si limiterebbe ad accertare l'assenza dei motivi dedotti dall'impugnante, senza accedere al vaglio del merito della vertenza ⁵⁹.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la decisione della Corte d'appello non è persuasiva. In particolare, nella ordinanza in esame la Corte d'appello è incorsa, a mio avviso, in errore nella misura in cui ha escluso l'effetto sostitutivo e ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della decisione arbitrale.

Invero, come evidenziato nelle pagine che precedono, la sentenza di appello ha efficacia sostitutiva, sia quando riforma, sia quando conferma la statuizione del giudice di primo grado. La decisione sull'impugnazione è tale da intervenire sul provvedimento arbitrale, cristallizzandone il contenuto e divenendo, unitamente al lodo, titolo per procedere *in executivis*. Pertanto, dal momento che la sentenza di rigetto dell'impugnazione per nullità – e non il lodo – ha efficacia di titolo esecutivo, l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza pronunciata dal giudice di appello proposta a seguito della proposizione del ricorso per cassazione deve considerarsi, a mio avviso, pienamente ammissibile.

7. Attraverso la pronuncia in esame, la Corte d'appello di Bologna prende posizione su un tema parzialmente inesplorato dalla dottrina.

Invero, l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha ampiamente affrontato il tema della natura del giudizio di impugnazione per nullità del lodo, tuttavia, l'indagine si è limitata ad affrontare le questioni attinenti alla struttura del procedimento arbitrale e le conseguenti riflessioni sul piano classificatorio della fattispecie. Ciò ha distratto lo sguardo dalle questioni relative al risultato dell'impugnazione, nonché alla tema dei rapporti tra lo strumento di cui all'art. 828 c.p.c. e la disciplina dell'appello, in particolare, l'estensione dell'effetto sostitutivo delle sentenze pronunciate in grado di appello.

Non stupisce dunque che la *quaestio* che viene in rilievo nel presente giudizio non trovi solidi appigli normativi e giurisprudenziali. Per tali ragioni, dunque, è necessario spingersi al di fuori del perimetro della materia dell'impugnazione per nullità del lodo, cercando di scorgere possibili chiavi interpretative, tali da consentire una chiara ricostruzione del tema dell'ammissibilità della sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecutorietà della sentenza di rigetto dell'impugnazione del lodo.

La lettura della fattispecie attraverso i principi propri del giudizio di appello appare la via preferibile; dopotutto, il provvedimento pronunciato all'esito

⁵⁹ Seppure non sia stato oggetto di indagine di questa sede, occorre precisare che la Corte ha rigettato il ricorso non solo sul presupposto della sua inammissibilità, ma anche della sua infondatezza. In particolare, i giudici ritengono non soddisfatto il parametro di cui all'art. 373 c.p.c., ovvero la gravità e l'irreparabilità del danno, in quanto «non sussiste l'impossibilità di accedere alla reintegrazione per equivalente».

dell'arbitrato è equiparabile negli effetti ad una sentenza e, dunque, il procedimento deve rifarsi – in assenza di statuizioni sul punto – alla disciplina prevista per tale giudizio di impugnazione.

Solo così si realizza quel legame tra la dimensione della giustizia privata e la giustizia pubblica, che viene in evidenza quando, come nel caso di specie, il provvedimento adottato all'esito del giudizio arbitrale viene sottoposto al vaglio dei giudici statuali, nel rispetto degli art. 828 e seguenti del codice di procedura civile. Al contrario, l'avallo della tesi sostenuta dalla Corte nella pronuncia in esame, la quale si esprime nel senso dell'inammissibilità della istanza di sospensione, rischia di pregiudicare l'effettività della difesa, creando un vuoto di tutela che non viene colmato altrove a discapito della parificazione degli effetti delle decisioni.

SARA PINI